

Comune di Cavarzere

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 28 maggio 2007

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - FORME DI GESTIONE	5
ART. 3 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE	5
ART. 4 – DEFINIZIONI	6
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	9
ART. 6 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	11
ART. 7 - DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI.....	12
ART. 8 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI .	14
ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	15
ART. 10 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE.....	15
TITOLO II – CRITERI DI ASSIMILABILITA'.....	16
ART. 11 - CRITERI E MODALITA' DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI	16
ART. 13 – TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	17
ART. 14 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO	17
TITOLO III – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	17
ART. 15 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	17
ART. 16 – CONTENITORI STRADALI DEDICATI.....	17
ART. 17 – EVENTUALE COLLOCAMENTO DI CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI.....	18
ART. 18 – ECOCENTRO COMUNALE	18
ART. 19 – CONFERIMENTO DEI “RIFIUTI OMOGENEI”	19
ART. 20 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	19
ART. 21 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI – BENI DUREVOLI	19
ART. 22 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	19
AI RIFIUTI URBANI.....	19
ART. 23 – CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	20
ART. 24 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	20
AGLI URBANI.....	20
ART. 25 – CONFERIMENTO DEI VEICOLI IN DEMOLIZIONE.....	21
E LORO PARTI.....	21
TITOLO IV – RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI	22
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	22
ART. 26 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA.....	22
ART. 27 – RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI PRESSO.....	23
LE ISOLE ECOLOGICHE.....	23
ART. 28 – RACCOLTA DOMICILIARE O “PORTA A PORTA”	25

ART. 29 – RACCOLTA SU CHIAMATA.....	25
ART. 30 – RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI	26
ART. 31 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA.....	26
ART. 32 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA.....	26
ART. 33 – RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA,	27
CARTONE, VETRO, METALLI, PLASTICA.....	27
ART. 34 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	27
ART. 35 – RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	27
ART. 36 - RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI.....	28
ART. 37 – TRASPORTO.....	28
ART. 38 – DESTINAZIONE DEI RIFIUTI	28
TITOLO V – SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA	29
ART. 39 – FINALITA’ E METODI.....	29
ART. 40 – POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI	29
ART. 41 – SPAZZAMENTO STRADALE.....	30
ART. 42 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	30
ART. 43 – AREE MERCATALI E FIERE	31
ART. 44 – AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI –	31
MANIFESTAZIONI VARIE.....	31
ART. 45 – AREE DI CARICO – SCARICO, TRASPORTO MERCI E MATERIALI	32
ART. 46 – IMBRATTAMENTO DI AREE PUBBLICHE	32
ART. 47 – CAROGNE DI ANIMALI	32
ART. 48 – ALTRI RIFIUTI ABBANDONATI.....	33
ART. 49 – RIFIUTI CIMITERIALI	33
ART. 50 – CURA SUPERFICIE POZZETTI E CADITOIE	34
ART. 51 – ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE	34
ART. 52 – PULIZIA FONTANE E MONUMENTI.....	34
ART. 53 – RECUPERO AREE DEGRADATE.....	34
ART. 54 – SGOMBERO NEVE.....	34
ART. 55 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA	35
ART. 56- ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO	35
ART. 57 -PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI.....	35
ART. 58 - ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	35
ART. 59 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.....	36
TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI	36
ART. 60 – VIGILANZA E SANZIONI.....	36
ART. 61 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	37
ART. 62 – VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO.....	37

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Cavarzere disciplina, con il presente Regolamento, la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del combinato disposto della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilendo, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, nonché in osservanza del relativo piano d'ambito adottato dalla competente Autorità ai sensi dell'art. 201, comma 3 del succitato decreto legislativo:

- a.** le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b.** le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c.** le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d.** le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006;
- e.** le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f.** l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a.** alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'art. 183, comma 1, lettera z) del D. Lgs. n. 152/2006;
- b.** agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- c.** ai rifiuti radioattivi;
- d.** ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e.** alle carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- f.** le eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione,

destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;

g. i materiali esplosivi in disuso;

h. i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471¹;

i. il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

j. materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

k. i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, nonché quant'altro indicato all'art. 185, comma 1, lettere m) ed n) del D. Lgs. n. 152/2006.

3. Sono rimandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'istituzione, e conseguente applicazione, della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in applicazione dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006.

ART. 2 - FORME DI GESTIONE

1. Il Comune di Cavarzere provvede all'organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani ed alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006, ove necessario con la stipula di apposito contratto di servizio.

2. Il soggetto operante verrà di seguito menzionato come Gestore.

ART. 3 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei Rifiuti Urbani (RU) e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza deve:

a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;

b. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

d. garantire un'erogazione continua e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

2. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

a. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b. non determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

¹ Norma abrogata. Attuale normativa di riferimento in materia: D. Lgs. n. 152/2006, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1.

- c.** senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - d.** determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, con la doverosa osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, tendenti all'agevolazione delle eventuali e successive fasi di recupero del rifiuto mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra possibile azione intesa ad ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia;
 - e.** ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - f.** tutelare, in base alla normativa vigente, paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - g.** promuovere lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose estranee contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - h.** promuovere sistemi tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;
- 3.** Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:
- a.** diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b.** favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, ovvero frazioni di Rifiuti Urbani (RU) che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare virtuose procedure di recupero/riciclaggio di risorse;
 - c.** incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali ed animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
 - d.** istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
 - e.** migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
 - f.** ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
 - g.** contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni²:

² Per ogni eventuale ed ulteriore definizione non inserita nel presente Regolamento si rimanda allo specifico disposto di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006.

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti da imballaggio separatamente da altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti Urbani (RU) e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore;
- raccolta su chiamata: raccolta di particolari rifiuti concordata preventivamente dall'utente con l'Ente Gestore;
- conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta, in altre parole consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
- trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica);
- valorizzazione: ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di rifiuti come pressatura in balle, pallettizzazione, ecc.;
- contenitori: recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore. Si riconoscono tra detti contenitori i cassonetti, muniti di ruote e non, le campane per la raccolta di rifiuti secchi e riciclabili ed altri contenitori che debbono in ogni caso rispettare norme igienico – sanitarie al fine di evitare danni alla salute;
- filiera: sistema di identificazione di una merce;
- smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
- recupero: le operazioni che utilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici,

incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

- Ecocentro: zona recintata, presidiata, autorizzata ai sensi della vigente normativa e dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti come vetro, carta, cartone, plastica, metalli, inerti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di esclusiva provenienza domestica³, RUI (diversi tipi), RUP (diversi tipi);
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- stoccaggio: le attività, idoneamente autorizzate ai sensi della vigente normativa, di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima Parte IV;
- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni dettagliatamente indicate alla lettera m) di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006;
- frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, aventi un rilevante contenuto energetico;
- materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. n. 152/2006;
- compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria ed, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

³ Trattasi di forma di gestione provvisoria in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8 e 15, comma 1 del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, nonché in osservanza di quanto disposto in materia di proroga dei termini all'art. 5, comma 1 del Decreto Legge 28 dicembre 2006, n. 300.

- spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono Rifiuti Urbani (RU):

- a.** i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b.** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g)⁴ del D. Lgs. n. 152/2006;
- c.** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d.** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e.** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f.** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:

- a.** i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b.** i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 ("Terre e rocce da scavo");
- c.** i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 152/2006;
- d.** i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e.** i rifiuti da attività commerciali;
- f.** i rifiuti da attività di servizio;
- g.** i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h.** i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i.** i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

⁴ "L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo".

- j.** i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k.** il combustibile derivato da rifiuti;
 - l.** i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
- 5.** Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco (*), nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima Parte IV.
- 6.** Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:
- a.** prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
 - b.** prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - c.** siringhe;
 - d.** pile ed accumulatori;
 - e.** lampade a scarica (neon), tubi catodici.
- 7.** Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
- a.** ordinaria attività cimiteriale (i fiori, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, delle strutture annesse);
 - b.** esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c.** esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- 8.** Si intendono per Rifiuti Urbani Ingombranti (RUI) i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
- 9.** Si intendono per Rifiuti Urbani Interni:
- a.** i rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b.** i rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune);
 - c.** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani.
- 10.** Si intendono per Rifiuti Urbani Esterni:
- a.** i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - b.** i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c.** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - d.** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
- 11.** Si intendono per Rifiuti Omogenei:

a. i rifiuti costituiti da materiali omogenei quali vetro, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero.

12. Con “*flusso distinto*” si indica sia un insieme di rifiuti omogenei e non omogenei provenienti da raccolta differenziata, sia un insieme di rifiuti aventi una caratteristica comune, ad esempio la possibilità di essere utilizzati per produrre compost. Distinto è anche il flusso dei Rifiuti Misti.

13. Si intendono, ai sensi dell’art. 218 del D. Lgs. n. 152/2006, per Rifiuti di Imballaggio⁵ quei prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a:

- a. contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti;
- b. proteggere i prodotti di cui alla lettera a) ;
- c. consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore od all’utente;
- d. assicurare la loro presentazione;
- e. gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Vengono suddivisi in:

- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani (RU), siano essi domestici o assimilati, sono Utenti del Servizio Comunale espletato dal Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salvo eventuali eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

2. I Rifiuti Urbani (RU), domestici o assimilati, devono essere tenuti all’interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori;

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani domestici e

⁵ Per ogni altra definizione e/o riferimento tecnico – operativo si rimanda a quanto dettagliatamente disciplinato in materia al Titolo II della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

assimilati, compresi i rifiuti da imballaggio primario, ed a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal Gestore.

4. Il conferimento in cassonetti od altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a.** devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori, dopo l'uso;
- b.** gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
- c.** nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari ed i giorni stabiliti dall'Ente Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- d.** nel caso di conferimento di rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse od in prossimità delle stesse;
- e.** deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

5. Ciascuna "frazione" di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore ad essa predisposto.

6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate;

7. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari, deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.

8. il Dirigente preposto del Comune può emanare ordinanze che vincolino gli Utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 7 - DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

3. E' inoltre vietato:

- a.** rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale;

- b.** esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e degli orari precisati dai soggetti preposti al servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
 - c.** esporre i rifiuti oggetto della raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dal Gestore;
 - d.** danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
 - e.** spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - f.** intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - g.** conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - h.** introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
 - i.** smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. n. 152/2006;
 - j.** conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
 - k.** imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigarette e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - l.** abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
 - m.** incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie); ad eccezione degli utenti non serviti dalla raccolta del verde che possono incenerire modiche quantità (fino a 4 fascine della lunghezza di 1 metro);
 - n.** deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;
 - o.** conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
 - p.** imbrattare muri, pilastri, paracarri, cordonate ecc. con scritte e disegni (murales);
- 4.** E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico - sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 5.** E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" nei cassonetti i: Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), Rifiuti Ingombranti (RI), Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.
- 6.** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero od allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento

sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa⁶. Il Dirigente preposto del Comune dispone con propria ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

ART. 8 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

- 1.** E' obbligatoria l'attivazione delle seguenti raccolte differenziate:
 - a.** frazione secca recuperabile (vetro, carta, cartone, plastica, legno, metalli) per il successivo conferimento a impianti di recupero;
 - b.** frazione verde, nonché frazione putrescibile, relativa ad utenze selezionate per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - c.** rifiuti urbani ingombranti (RUI);
 - d.** rifiuti urbani pericolosi (RUP).
 - e.** altre raccolte differenziate attivate dall'Amministrazione Comunale;
- 2.** Ai sensi della L.R. 3/2000, dal 1 gennaio 2003 è obbligatoria la raccolta differenziata della frazione organica putrescibile presso le utenze domestiche nel caso in cui nel territorio comunale non sia stata raggiunta la percentuale del 35% di raccolta differenziata di cui all'art. 24, comma 1, lettere c) del D. Lgs. n. 22/1997⁷.
- 3.** Con riferimento a quanto previsto all'art. 205, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di "misure per incrementare la raccolta differenziata" in ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO), il Comune di Cavarzere osserverà quanto verrà opportunamente indicato in materia dalla competente Autorità d'Ambito di riferimento.
- 4.** Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle raccolte differenziate, ai quali dovrà ispirarsi l'apposito contratto di servizio.
- 5.** Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno intervenire nel caso in cui l'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g) della L.R. 3/2000, stabilisca per il Comune di Cavarzere obiettivi di raccolta differenziata diversi da quelli definiti dal D. Lgs. n. 152/2006.
- 6.** E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di Rifiuti Urbani, da parte di privati, enti od imprese pubbliche e private diverse dal Gestore del servizio; è vietata altresì l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata da parte di parrocchie ed Associazioni di volontariato se non preventivamente autorizzate con le modalità definite dall'art. 58 del presente Regolamento.
- 7.** Il Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata eventualmente autorizzate mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o

⁶ Al riguardo si richiama quanto espressamente disposto in materia di "oneri reali e privilegi speciali" dall'art. 253 del D. Lgs. n. 152/2006.

⁷ Normativa abrogata con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006.

scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie il Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.

8. Potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Con riferimento a quanto disposto all'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al ministro della salute, al ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione ed all'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della tariffa da definirsi nell'apposito regolamento, nonché previa l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei Rifiuti Urbani domestici.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

3. Le Utenze domestiche interessate stipulano con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione secondo la quale viene applicata una riduzione sulla Tariffa di smaltimento rifiuti.

4. Ogni Utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino e/o fioriere.

5. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 3 metri dal confine della proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.

TITOLO II – CRITERI DI ASSIMILABILITA'

ART. 11 - CRITERI E MODALITA' DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

- 1.** Nell'attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006, *dei criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani (RU), derivanti da Enti ed Imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 m² nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 m² nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, non possono essere di norma assimilati ai Rifiuti Urbani (RU) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.*
- 2.** Sono considerati Rifiuti Assimilati agli Urbani i rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili, ovvero:
 - a.** quelli indicati al punto 1.1.1. lett. a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 Luglio 1984 di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915;
 - b.** gi accessori per l'informatica.
- 3.** Fanno eccezione le cartucce toner per stampante laser, contenitori laser per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (CER 080318, CER 160216), le quali sono escluse dall'assimilabilità ai RSU, e dovranno essere quindi smaltite e/o, se possibile, rigenerate a cura di ditte autorizzate o dal Servizio pubblico di raccolta differenziata, se attivato.
- 4.** Per quanto concerne i criteri quantitativi di assimilazione dei Rifiuti Speciali provenienti da Utenze non domestiche ai Rifiuti Urbani, si rimanda a quanto disposto in materia dall'apposito Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU)⁸.
- 5.** Il Produttore di Rifiuti Assimilati agli Urbani che rispettano i criteri di assimilazione di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti con ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dal Gestore per l'avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza per i soli rifiuti prodotti dalle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
- 6.** Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Assimilati agli Urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari in relazione alle esigenze organizzative ed operative del Gestore.

⁸ Modificato con Deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9, in data 25/02/2006.

ART. 13 – TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani viene applicata la Tariffa nei modi stabiliti dal relativo Regolamento.
2. L'avvio al recupero dei Rifiuti Assimilati e non affidati al servizio fornito dal Gestore comporterà una riduzione della tariffa da definirsi nell'apposito regolamento.

ART. 14 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO

1. La raccolta e lo smaltimento di Rifiuti Speciali non Assimilabili agli Urbani e dei Rifiuti speciali sono a carico del produttore e/o detentore che deve stipulare idonei contratti con ditte autorizzate.
2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali e Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali e Speciali non Assimilati agli Urbani dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:
 - a. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b. conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario (e/o altro documento) previsto dalla normativa vigente.

TITOLO III – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 15 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I Rifiuti Urbani ed Assimilati devono essere conferiti a cura del produttore e/o detentore nei diversi luoghi e/o contenitori, secondo la tipologia di rifiuti da conferire e le modalità riportate negli articoli successivi ed adottate dal Gestore.
2. I luoghi ed i contenitori sono di seguito elencati:
 - a. contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
 - b. Ecocentro Comunale;
 - c. punti specifici, anche a domicilio su appuntamento;
 - d. contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani;

ART. 16 – CONTENITORI STRADALI DEDICATI

1. I contenitori stradali devono essere dislocati in spazi, ove possibile opportunamente allestiti, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.

2. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata, *dove possibile*, con segnaletica orizzontale di idoneo colore. Devono inoltre essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti, quando necessarie.
3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed atti ad impedire esalazioni moleste.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del servizio.
5. E' vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.
6. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi ed i contenimenti per i cassonetti dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), sulla base di standards proposti dal Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli Utenti ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
7. La posizione di ogni cassonetto e di ogni campana su tutto il territorio comunale, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dal Gestore sentito il competente Settore del Comune.
8. Cassonetti e campane dovranno essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili e di quelli non conferibili ma oggetto di errori di conferimento da parte degli Utenti, le modalità di conferimento (es. sacchi chiusi per secco non riciclabile, sfusi per il multimateriale, contenitori in plastica schiacciati) ed i principali divieti.

ART. 17 – EVENTUALE COLLOCAMENTO DI CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI

1. In occasione di mercati, fiere e/o manifestazioni il Comune provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata necessaria (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) per la raccolta dei rifiuti che verranno prodotti.

ART. 18 – ECOCENTRO COMUNALE

1. La localizzazione dell'Ecocentro Comunale tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'Utenza sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di smaltimento. Il produttore e/o detentore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del produttore e/o detentore che deve depositare oggetti e materiali negli appositi contenitori seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto.

2. E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti a fianco e nelle prossimità dell'Ecocentro quando questo è chiuso o non presidiato.
3. E' vietato il conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro da parte di Utenti esterni al Comune di Cavarzere.
4. Per la gestione e le disposizioni relative all'Ecocentro Comunale si rimanda a quanto espressamente disposto dall'apposito Regolamento.

ART. 19 – CONFERIMENTO DEI "RIFIUTI OMOGENEI"

1. E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso Utenze specifiche (chioschi, bar) dei seguenti rifiuti con le modalità specificate:
 - a. Vetro e metalli: bottiglie e contenitori vuoti, tappi sfusi - lattine di alluminio e stagnola, acciaio;
 - b. carta e cartone: non introdurre buste di nylon e carta plastificata;
 - c. plastica: solo bottiglie e flaconi di plastica schiacciati;
2. Per i rifiuti di cui alle lettere a, b, c, del precedente comma è altresì possibile il conferimento presso l'Ecocentro Comunale.

ART. 20 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E' tassativamente vietato il conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) nei cassonetti non appositamente dedicati;
2. Tutti i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) andranno conferiti nei contenitori specifici o presso l'Ecocentro Comunale in contenitori situati in area attrezzata allo scopo.

ART. 21 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI – BENI DUREVOLI

1. I Rifiuti Urbani Ingombranti (RUI) – Beni Durevoli (vedasi indicazioni operative a margine del calendario di erogazione del servizio distribuito dal Gestore alle singole Utenze), ad esaurimento della loro durata, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Possono essere consegnati al Gestore solo ed esclusivamente previa prenotazione all'apposito servizio di raccolta o conferiti direttamente all'Ecocentro Comunale.

ART. 22 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

AI RIFIUTI URBANI

1. Il conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli, rimanendo a carico del produttore e/o detentore Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. Nel caso di servizio con raccolta "domiciliare", i Rifiuti Assimilati devono essere conferiti in contenitori aventi capacità stabilita in apposito provvedimento di intesa con il Gestore. Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori, devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura. Analoghe disposizioni valgono nel caso in cui il servizio sia eventualmente svolto con cassonetti stradali.
3. Le "Grandi Utenze", quando produttrici di rifiuti "Assimilati", possono richiedere al Gestore "contenitori dedicati" – previa idonea convenzione - e, pertanto, devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

ART. 23 – CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali (ai sensi del D.P.R. 254/2003) deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico – sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per Rifiuti Urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.
3. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.
4. I rifiuti quali lo zinco, i resti lignei ed i resti di indumenti devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, ad idoneo impianto.

ART. 24 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

AGLI URBANI

1. E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei Rifiuti Urbani (RU).
2. Il produttore e/o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani ed Assimilati.
3. I Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani devono essere conferiti dal produttore e/o detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento.

ART. 25 – CONFERIMENTO DEI VEICOLI IN DEMOLIZIONE

E LORO PARTI

- 1.** Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal D. Lgs. 24 giugno 2002, n. 209⁹, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli art. 208, 209 e 210 del D. Lgs. n. 152/2006. tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
- 2.** Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari od alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
- 3.** I veicoli a motore o rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquistati per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del Codice Civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
- 4.** I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro automobilistico (PRA).
- 5.** La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, 90 giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 6.** Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

⁹ Si consideri inoltre il D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 recante disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, in materia di veicoli fuori uso.

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari ed i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore ed i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta od altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione a cui la legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.
12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalla fatture rilasciate al cliente.

TITOLO IV – RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 26 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani domestici ed assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale, comprese le zone sparse secondo quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico stipulato tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore. Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, tale estensione potrà essere oggetto di aggiornamenti e/o modifiche esclusivamente a mezzo di ordinanza sindacale.
2. Gli Utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani, domestici ed assimilati, compresi i rifiuti di imballaggio primario ed a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi punti di raccolta secondo le modalità indicate dal Gestore e dal Comune;
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta;

4. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione ed il raggiungimento degli obiettivi previsti anche in relazione a quanto stabilito all'art. 205, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/2006.
5. Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si rendesse comunque necessario;
6. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino, nel rispetto del presente Regolamento. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla pulizia ed eventuale disinfezione del suolo attorno ai contenitori ed agli automezzi di raccolta.
7. Gli orari e le frequenze di raccolta sono definiti nel contratto di servizio tra Comune ed il Gestore.

ART. 27 – RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI PRESSO

LE ISOLE ECOLOGICHE.

1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti stradali viene organizzata mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, attraverso l'impiego di idonee attrezzature atte:
 - a. allo svuotamento dei cassonetti;
 - b. al periodico lavaggio dei cassonetti;
 - c. alla raccolta dei rifiuti abbandonati entro un raggio di 5 metri dal cassonetto stesso o prodotti nelle operazioni di svuotamento;
 - d. al trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
2. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti od altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'Utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.
3. I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere:
 - adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
 - in numero sufficiente ed opportunamente posizionati. Il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
 - costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;

- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
 - essere mantenuti in costante efficienza.
- 4.** I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento e comunque con cadenza non inferiore a quella indicata nei successivi articoli del presente Regolamento. La pulizia va effettuata utilizzando le modalità operative e i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori saranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Le acque di lavaggio dei contenitori devono essere smaltite in pubblica fognatura, previo assenso del competente Ente Gestore o tramite centri autorizzati. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.
- 5.** I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) presso attività produttive, negozi, mercati e rivendite, oltre che scuole e centri sportivi.
- 6.** I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di Enti Pubblici o Privati presso i quali è prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
 - a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
- 7.** L'Utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'Utente dovrà servirsi di altro contenitore.
- 8.** I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
- 9.** E' vietato inserire nei contenitori:
- frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è appositamente dedicato;
 - sostanze liquide,
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;

- rifiuti definiti speciali e/o pericolosi ai sensi D. Lgs. n. 152/2006.
- in ogni caso è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.

ART. 28 – RACCOLTA DOMICILIARE O "PORTA A PORTA"

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, e deve avvenire al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. Tale tipologia di raccolta dovrà rispettare quanto specificato nei seguenti commi.
2. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
3. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico – produttivo, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
4. Il Gestore potrà fornire alle Utenze, di cui al precedente comma, che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Gestore. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori di condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli uffici comunali e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
5. La pulizia dei contenitori di cui sopra è a cura degli utilizzatori.
6. I sacchi e/o bidoni dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Gestore.
7. Per le Utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione del Gestore ed in custodia del titolare o legale rappresentante della ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento.
8. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi ed alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti.
9. Il Dirigente preposto potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso inappropriato di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione.

ART. 29 – RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti quali i Rifiuti Urbani Ingombranti (RUI), per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, può essere istituita la raccolta su chiamata.

2. Il servizio sarà disponibile per gli Utenti con frequenza fissata dall'Ente Gestore previa richiesta al numero telefonico che dovrà essere portato a conoscenza degli Utenti nelle forme più idonee.

ART. 30 – RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di rifiuti verranno istituiti punti di raccolta specifici presso punti privati ed il Gestore provvederà alla raccolta anche con l'ausilio delle Associazioni di categoria.
2. Sarà a carico del Gestore, oltre alla raccolta dei rifiuti, anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.
3. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di Enti Pubblici o Privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
 - a. a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b. a collaborare con l'Ente Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - c. a comunicare all'Ente Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ART. 31 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA

1. La raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti, viene effettuata mediante sistema "domiciliare" porta a porta.
2. La frequenza dell'asporto dovrà risultare adeguata anche per prevenire eventuali problemi di ordine igienico – sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata in un giorno non festivo. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni e dovranno essere conferiti negli appositi contenitori consegnati all'Utenza.
3. La pulizia di detti contenitori è a cura dell'Utenza.
4. Per le Utenze di tipo economico – produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati (RUA), potrà essere utilizzato il sistema "domiciliare" con modalità e frequenze idonee alle specifiche condizioni, previa apposita convenzione stipulata con il Gestore.

ART. 32 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione umida dei Rifiuti Urbani (RU) viene effettuata con il sistema "domiciliare" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana, tre volte nei mesi estivi. La raccolta viene effettuata nelle zone centrali del territorio comunale, sia per quanto riguarda il centro che le frazioni.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il primo giorno utile.

3. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni e caratteristiche.
4. Per le Utenze particolari quali pubblici esercizi, mense, ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con frequenza adeguata previa idonea convenzione con il Gestore.

ART. 33 – RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA,

CARTONE, VETRO, METALLI, PLASTICA

1. Il servizio di raccolta di questi rifiuti viene svolto mediante gli appositi contenitori dedicati alla raccolta differenziata e posizionati nelle isole ecologiche.
2. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di 5 metri dagli stessi.
3. Le frequenze di svuotamento dei contenitori possono variare a seconda del periodo dell'anno e verranno opportunamente divulgate dal Gestore.
4. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di campane od altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'Utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.

ART. 34 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. La raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) viene effettuata mediante l'utilizzo di appositi contenitori dislocati nel territorio comunale a cura del Gestore.
2. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino colmi in modo tale da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con scadenza minima quindicinale. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

ART. 35 – RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I beni durevoli per uso domestico, incluse le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (AEE), che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori ad un rivenditore autorizzato. La raccolta della frazione "Ingombranti" dei Rifiuti Urbani domestici viene effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" su chiamata al competente Ente Gestore;
2. La raccolta dei Rifiuti Urbani Ingombranti (RUI) avviene secondo le seguenti modalità:
 - a. su chiamata dei Rivenditori con i quali il Gestore ha concordato, mediante apposita convenzione economica di erogazione del servizio, il ritiro dell'usato restituito dai clienti;

- b.** a domicilio, su chiamata dell'Utente;
 - c.** presso l'Ecocentro, esclusivamente per le frazioni di Rifiuti Urbani Ingombranti (RUI) provenienti da Utenza domestica.
- 3.** Successivamente alla raccolta di questa frazione di rifiuti si dovrà provvedere ad una cernita del materiale raccolto e ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo smaltimento.
- 4.** E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

ART. 36 - RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI

- 1.** I contenitori del Cimitero dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale, e quindi putrescibile, ivi contenuto.
- 2.** Nelle festività ed in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori ed il formarsi di cumuli di fiori recisi e verde in genere attorno ad essi.

ART. 37 – TRASPORTO

- 1.** Il trasporto dei Rifiuti Urbani (RU) e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2.** Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico – sanitarie. Dovranno essere evitati spandimenti di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà, inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
- 3.** I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono esser concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di Pubblico Interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

ART. 38 – DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

- 1.** Le fasi finali di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, salvo casi che dovessero presentarsi, verranno eseguite direttamente dal Gestore, attraverso propri mezzi e maestranze, presso gli impianti autorizzati.

2. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli autocompattori in vista dell'eventuale completamento del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) da automezzi leggeri ad automezzi pesanti, in vista del successivo trasporto alla discarica, dovrà ricevere le necessarie autorizzazioni prima di essere attivato.
3. Nel corso di ogni operazione, ed anche durante il travaso, dovrà essere esclusa la cernita manuale, così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

TITOLO V – SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

Il presente Titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:

- Rifiuti Urbani Esterni, come definiti al precedente articolo 5, comma 10 di cui al presente Regolamento;
- Rifiuti Urbani Cimiteriali¹⁰, come definiti al precedente articolo 5, comma 3, lett. f.

ART. 39 – FINALITA' E METODI

1. Il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del collegato disciplinare tecnico relativo al servizio di nettezza Urbana.
2. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.
3. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche vengono installati e gestiti appositi contenitori.

ART. 40 – POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento dei rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini o contenitori similari su aree pubbliche e/o private di uso pubblico.
2. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti domestici, assimilati, ingombranti o di altra natura non prodotti ordinariamente dai passanti.
3. Particolare attenzione va posta nel caso di aree ricreative in genere dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli Utenti a non abbandonare i rifiuti sul suolo.

¹⁰ Si veda anche quanto indicato all'art. 51 del presente Regolamento.

ART. 41 – SPAZZAMENTO STRADALE

- 1.** Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto presente su strade e piazze compresi i marciapiedi, aiuole delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico.
- 2.** Il servizio viene effettuato su strade comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali, su piazze, su marciapiedi coperti e scoperti, su aiuole, aiuole spartitraffico, su percorsi pedonali, giardini ed aree verdi, su strade private ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
- 3.** Il servizio su aree in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate nella concessione stessa.
- 4.** La pulizia delle superfici sopra indicate dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
- 5.** Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno ad opera di un operatore ecologico munito di mezzi manuali, lungo vie, viali, strade e piazze.
- 6.** Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato sull'intera rete delle strade, vie, viali e piazze cittadine che consenta l'impiego di attrezzature spazzatrici di tipo meccanico. Verrà utilizzato in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- 7.** Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere eventualmente vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici.
- 8.** Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e Polizia Urbana del Comune.
- 9.** Per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare interventi occasionali e mirati.

ART. 42 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

- 1.** I gestori di servizi pubblici quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti etc. che usufruiscono di aree pubbliche o di uso pubblico per l'esercizio della propria attività devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate indipendentemente da quando viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 2.** È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i Rifiuti Urbani.

3. Analogo obbligo vale per i gestori dei pubblici servizi le cui aree esterne risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Alla chiusura quotidiana dell'esercizio l'area dovrà risultare perfettamente pulita.

ART. 43 – AREE MERCATALI E FIERE

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività dopo aver ridotto al minimo il volume ed averli accatastati per il ritiro da parte degli operatori del servizio di raccolta.
2. I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi in materiale plastico trasparente.
3. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del Comune potrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore del servizio di raccolta rifiuti il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di impegno straordinario e potenziamento del servizio normalmente prestato.
4. Per quanto riguarda il mercato settimanale è fatto obbligo agli ambulanti di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito e di raccogliere tutti i rifiuti prodotti.
5. I commercianti ambulanti di ortofrutta ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

ART. 44 – AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI –

MANIFESTAZIONI VARIE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune può disporre che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, ed a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
3. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni ai competenti uffici comunali, allegando il programma delle iniziative ed indicando le

aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

4. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento per quanto concerne i Rifiuti Urbani e, se nel caso, per i Rifiuti Urbani Pericolosi.
5. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti generati in occasione di mercati e fiere autorizzati in area pubblica, potrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore per il servizio di raccolta dei rifiuti il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento ed impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
6. La Giunta Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

ART. 45 – AREE DI CARICO – SCARICO, TRASPORTO MERCI E MATERIALI

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico – scarico di merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni, devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico – scarico e a conferirli negli appositi contenitori, ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.
2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

ART. 46 – IMBRATTAMENTO DI AREE PUBBLICHE

1. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche. Per evitare l'imbrattamento delle strade il Sindaco o il competente Dirigente/Funziionario può imporre la pulizia delle sedi stradali interessate.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade od aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo all'eventuale asportazione delle deiezioni degli animali, dotandosi di apposita attrezzatura (palette o sacchetti) nonché a pulire l'eventuale area sporcata e conferire i rifiuti raccolti nei cestini pubblici all'uopo dedicati.

ART. 47 – CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 48 – ALTRI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Nel caso di rifiuti di altra natura abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche o ad uso pubblico, compete al Gestore del servizio di raccolta provvedere allo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste ad opera degli addetti al servizio di sorveglianza.

ART. 49 – RIFIUTI CIMITERIALI

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali (ai sensi del D.P.R. 254/2003) deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico – sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazioni ed estumulazioni, che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono rifiuti cimiteriali i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale. I rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore diverso da quelli utilizzati per gli altri rifiuti cimiteriali. Il deposito temporaneo, nonché il deposito preliminare alle attività di smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, deve essere fatto in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati ad apposito smaltimento finale mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai commi successivi. Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere di zinco e piombo contenenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare al recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale predisposta.
4. Le attività di gestione dei rifiuti sono eseguite da ditte autorizzate ed appositamente incaricate.
5. I rifiuti derivanti da ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del cimitero devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori; in particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata per le seguenti tipologie di rifiuti:
 - verde e scarti vegetali;
 - secco non recuperabile.

I rifiuti inerti di natura lapidea, purché non pericolosi, devono essere avviati a smaltimento. Le terre di scavo possono essere riutilizzate all'interno dell'area cimiteriale.

ART. 50 – CURA SUPERFICIE POZZETTI E CADITOIE

1. Il Gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

ART. 51 – ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE

1. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il perimetro comunale, è a carico degli Enti competenti.

ART. 52 – PULIZIA FONTANE E MONUMENTI

1. Il Comune effettua la pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici, (zoccolo e base), ed il diserbo periodico dei cigli delle strade mediante l'estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi sul terreno e sull'ambiente circostante.

ART. 53 – RECUPERO AREE DEGRADATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate o non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati e puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono dotarli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli obblighi sopraindicati comprendono, inoltre, le operazioni di sfalcio dell'erba e di asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento ed alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

ART. 54 – SGOMBERO NEVE

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
 - lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si renda sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

ART. 55 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

1. In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è auspicabile che agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, provvedano allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale indicazione si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, al fine di garantire la tutela dell'incolumità dei pedoni.
2. Agli abitanti ed utilizzatori di edifici a qualunque titolo è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

ART. 56 – ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
2. E' fatto divieto, inoltre, di affiggere qualsiasi forma di volantino celebrativo (es. matrimoni o ricorrenze) presso impianti semaforici, reti di pubblica illuminazione, alberature ed arredo urbano in genere.
3. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti alla cittadinanza o all'Utenza per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti Pubblici e/o Aziende Pubbliche.

ART. 57 - PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le dovute autorizzazioni di tipo edilizio necessarie.
2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave o cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Igiene. Tali pulizie sono da intendersi anche nelle aree interne dei cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

ART. 58 - ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - PARROCCHIE

1. Le Associazioni di volontariato o le Parrocchie che operino senza fini di lucro, e dotate delle necessarie autorizzazioni, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni

recuperabili dei Rifiuti Urbani domestici e/o assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri Enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

2. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazioni con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

ART. 59 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale cura, eventualmente con il coordinamento dell'Ente responsabile di Bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente al fine di rendere partecipi i cittadini.
3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI

ART. 60 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Come indicato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, in riferimento a quanto disposto all'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e fatto salvo quanto previsto da norme statali e regionali, per le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), con le modalità all'uopo disciplinate dalla stessa legge.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati (comma 4) ed, in ogni caso, commisurate all'eventuale reiterazione delle medesime.
3. Avverso le ordinanze – ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Elenco violazioni:

RIFERIMENTI REGOLAMENTARI	DESCRIZIONE VIOLAZIONE	AMMENDA €	
		MINIMA	MASSIMA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 7, commi 1, 2, 3, 5. ▪ Artt. 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 	Errato e/o non idoneo conferimento in palese inosservanza delle disposizioni regolamentari	50,00	300,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 7, comma 3, lett. k; ▪ Art. 46, comma 2. 	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, gomme da masticare, escrementi di animali, mozziconi di sigarette ecc.)	25,00	150,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 7, comma 3, lett. l; ▪ Art. 56. 	Abbandonare e/o lanciare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari; affiggere volantini e foto commemorative su impianti semaforici, rete di pubblica illuminazione ed arredo urbano in genere; E' fatto divieto, inoltre, di affiggere qualsiasi forma di volantino celebrativo (es. matrimoni o ricorrenze) presso impianti semaforici, reti di pubblica illuminazione, alberature ed arredo urbano in genere, <i>nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;</i>	25,00	150,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 7, comma 3, lett. m. 	Incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipo	80,00	480,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 7, comma 3, lett. o; ▪ Art. 18, comma 3. 	Conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale	80,00	480,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 43; ▪ Art. 44. 	Mancata pulizia aree mercatali e/o destinate a spettacoli viaggianti, luna park e/o manifestazioni varie	80,00	480,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 41. 	Mancata pulizia e cura di aree scoperte private;	80,00	480,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 57 . 	Mancata pulizia di cantieri edili o simili	80,00	480,00
	Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	50,00	300,00

ART. 61 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 152/2006¹¹ e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei Regolamenti Comunali.

ART. 62 – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle vigenti normative.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di smaltimento di Rifiuti Urbani (RU) e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, nonché ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento dandone adeguata pubblicità.

¹¹ Per dovere di completezza si richiama anche quanto disposto alla Parte IV, Titolo VI, Capo II, articoli 264, 265 e 266 del D. Lgs. n. 152/2006.